



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Legge 29 aprile 2024 n. 56, in G.U. n. 100 del 30 aprile 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sul Supplemento Ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.2024 è stata pubblicata la legge n. 56/2024, di **conversione del decreto-legge n. 19/2024 (c.d. decreto PNRR)**. Di seguito si riporta un aggiornamento alla [scheda pubblicata con la newsletter n. 6 del 20 marzo u.s.](#), riepilogando le disposizioni di interesse per il mondo del lavoro ed evidenziando **le novità introdotte in sede di conversione**, fra le quali spicca la modifica apportata al contenuto dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 in tema di **appalti al fine di contrastare il lavoro irregolare**.

Riferimento	Oggetto
NOVITA' Articoli 29, comma 2 Disposizioni in materia di appalti	<p>Il DL 19, modificando l'art. 29, comma 1-bis, del D.Lgs n. 276/2003, era intervenuto in tema di trattamenti economici che devono essere garantiti al personale impiegato negli appalti.</p> <p>La legge di conversione n. 56/2024 dispone ora che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetti un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo, nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.</p> <p>Confermata l'estensione del regime di solidarietà tra committente ed appaltatore nell'obbligazione retributiva e contributiva anche nei casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro (D.Lgs. n. 276/2003, articolo 18, comma 2);• di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti (D.Lgs. n. 276/2003, articolo 18, comma 5-bis). <p>Conseguentemente, con le modifiche apportate in sede di conversione al decreto PNRR, viene chiarito che il contratto collettivo di riferimento è</p>

Riferimento	Oggetto
	<p>quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto. Si tratta di due requisiti (approvazione e applicazione del contratto) che riprendono di fatto un parametro consolidato e analogo a quello previsto sia dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, sia dall'art. 11 del Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).</p> <p>Inoltre viene specificato che il contratto collettivo come sopra definito sia preso a riferimento anche per la definizione dei trattamenti normativi da applicare negli appalti. Infine, il subappalto non è più configurato come eventuale.</p>
<p>NOVITA' Articolo 29, comma 4 Somministrazione di lavoro</p>	<p>La legge n. 56/2024 interviene in tema di importo delle sanzioni previste dal rinnovato articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, specificando che l'importo delle pene pecuniarie proporzionali non potrà in ogni caso essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.</p>
<p>Articolo 29, commi 7-9 Conformità aziende a seguito di controllo ispettivo</p>	<p>In materia di prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare viene introdotta la possibilità per i datori di lavoro di essere iscritti in un apposito elenco informatico denominato "Lista di conformità INL", nel caso in cui in sede di controllo ispettivo non emergano violazioni o irregolarità. Si tratta, nello specifico, di un elenco informatico consultabile pubblicamente sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a cui il datore di lavoro viene iscritto su base volontaria per ottenere il rilascio di un attestato.</p> <p>I datori di lavoro ai quali viene rilasciato il predetto attestato non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione alla Lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.</p>
<p>NOVITA' Articolo 29, comma 19 Patente a punti</p>	<p>Ai fini di un rafforzamento della prevenzione e del contrasto del lavoro irregolare, il DL 19, come convertito dalla legge n. 56/2024, introduce alcune modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo che a far data dal 1° ottobre 2024 per effettuare lavori edili in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, scatterà l'obbligo di detenere la cd. patente a punti (o a "crediti") per imprese e lavoratori autonomi.</p> <p>Sono esclusi da tale obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; • le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023; • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'UE

Riferimento	Oggetto
	<p>in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'UE, riconosciuto secondo la legge italiana.</p> <p>La patente a punti, rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, costituirà un vero e proprio titolo abilitante e verrà emessa con un punteggio base di 30 crediti, che si ridurranno a seconda della gravità delle inadempienze fino ad un massimo di venti crediti nell'ipotesi di infortunio mortale di un lavoratore.</p> <p>Il rilascio della patente è subordinato al possesso, da parte dell'impresa richiedente, di una serie di requisiti fra cui l'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza da parte di tutti i dipendenti, preposti e dirigenti della stessa, il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Il possesso dei suddetti requisiti avviene mediante autocertificazione del richiedente secondo le norme contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000.</p> <p>La legge di conversione ha previsto la revoca della patente in caso di eventuale dichiarazione mendace circa la sussistenza di uno o più dei requisiti prefissati, accertata successivamente al rilascio della medesima. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>È consentito a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili purché siano pari o superiore a 15 punti.</p> <p>Il possesso di un punteggio inferiore a 15 crediti non consente di operare nei cantieri temporanei o mobili, escluso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>La legge n. 56/2024 stabilisce inoltre che lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di un'impresa o lavoratore autonomo sprovvisi di patente o di documento equivalente o con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti comporti: a) il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, e comunque, non inferiore a euro 6.000; b) l'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.</p> <p style="text-align: center;">-----</p>

Riferimento	Oggetto														
	<p>Le modifiche apportate in sede di conversione in legge hanno riguardato anche le norme sulla decurtazione dei crediti della patente, le cui principali fattispecie vengono riportate di seguito in ordine di gravità.</p> <table border="1" data-bbox="545 416 1425 2018"> <thead> <tr> <th data-bbox="545 416 1197 461">Fattispecie</th> <th data-bbox="1197 416 1425 461">Riduzione crediti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="545 461 1197 651">Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.</td> <td data-bbox="1197 461 1425 651" style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="545 651 1197 920">Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro.</td> <td data-bbox="1197 651 1425 920" style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="545 920 1197 1111">Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.</td> <td data-bbox="1197 920 1425 1111" style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="545 1111 1197 1379">Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro.</td> <td data-bbox="1197 1111 1425 1379" style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="545 1379 1197 1895">Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi; infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni; omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione; omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza; omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche.</td> <td data-bbox="1197 1379 1425 1895" style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="545 1895 1197 2018">Omessi formazione e addestramento; omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza / segnalazione / controllo.</td> <td data-bbox="1197 1895 1425 2018" style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>	Fattispecie	Riduzione crediti	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.	20	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporti un' assoluta inabilità permanente al lavoro .	15	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.	10	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro .	8	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi ; infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa dal quale derivi un' inabilità temporanea assoluta che importi l' astensione dal lavoro per più di 60 giorni ; omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione ; omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza ; omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche.	5	Omessi formazione e addestramento ; omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza / segnalazione / controllo.	2
Fattispecie	Riduzione crediti														
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.	20														
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporti un' assoluta inabilità permanente al lavoro .	15														
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.	10														
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro .	8														
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi ; infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa dal quale derivi un' inabilità temporanea assoluta che importi l' astensione dal lavoro per più di 60 giorni ; omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione ; omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza ; omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche.	5														
Omessi formazione e addestramento ; omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza / segnalazione / controllo.	2														

<i>Riferimento</i>	<i>Oggetto</i>
<p>Articolo 30, commi 1-4 Accertamento e contrasto alle violazioni in ambito contributivo</p>	<p>Per quanto concerne il contrasto agli inadempimenti contributivi, al fine di favorire l'emersione del lavoro sommerso e rendere maggiormente vantaggioso quello regolare il nuovo decreto PNRR ridisegna il quadro sanzionatorio dell'omissione e dell'evasione contributiva. È questa la finalità dichiarata dall'art. 30, che modifica e integra, con decorrenza 1° settembre 2024, il sistema sanzionatorio delle violazioni dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi contenuto nell'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge 388/2000.</p> <p>Con riferimento alla fattispecie dell'omissione contributiva (lettera a), la disciplina è stata integrata dalla previsione di una sanzione ridotta al 5,5% annuo, applicabile nel caso in cui il pagamento sia effettuato, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dall'originaria scadenza.</p> <p>Con riferimento all'evasione (lettera b), fattispecie connessa a un'omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione al fine di occultare il rapporto di lavoro, è stato conservato il sistema originario basato su una sanzione pari al 30% in ragione d'anno.</p>

leggi il testo...